

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: Ricorso avverso la sentenza n. 466/2018 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel giudizio Pubblicità s.n.c./Comune di Misilmeri..

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'Avv. Mimma Sbriglia, del foro di Termini Imerese (di seguito legale) nata a Termini Imerese (PA) il 16.09.1976, con studio legale in Termini Imerese Via Ingaggiato n. 29-31, C.F.: SBRMMM76P56L112W, Partita IVA: 05684090821, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Termini Imerese;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende costituirsi per ricorrere avverso la sentenza n. 466/2018 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel giudizio Pubblicità s.n.c./Comune di Misilmeri;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Mimma Sbriglia, cui affidare l'incarico per ricorrere avverso la sentenza n. 466/2018 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel giudizio Pubblicità s.n.c./Comune di Misilmeri, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto il ricorso avverso la sentenza n. 466/2018 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel giudizio Pubblicità s.n.c./Comune di Misilmeri;

Art.2) Il valore della causa è di € 8.406,80;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 1.375,30, oltre accessori come per legge e spese vive, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile, specificando che il professionista fruisce del c.d. Regime Fiscale Forfettario (senza, quindi, che debba corrispondere l'IVA sui propri onorari). Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il

relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 8) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art.9) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 10) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 11) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.12) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
- A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Art. 13) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

- Art. 14) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 15) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 16) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 17) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.18) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Mimma Sbriglia

**Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)**

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: mimma.sbriglia@cert.avvocatitermini.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: comune@pec.comune.misilmeri.pa.it

CC:

Ricevuto il:12/09/2018 06:47 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: RE: Fwd: POSTA CERTIFICATA: sent 466-2018

Priorità:normale

[SENTENZA COMUNE DI MISILMERI C PUBBLICITÀ.pdf#324359](#)

[NOTIFICA SENTENZA COMUNE DI MIS =?UTF-](#)

[8?Q?ILMERI C PUBBLICIT=C3=A0_11_9_18.pdf? \(4837\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [FATTURE](#)
[RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Spett.le Comune di Misilmeri; Gent.mo Sig. Sindaco del Comune di Misilmeri Egr. Dott. Cutrona, a mezzo della presente, si invia sentenza e prova della relativa notifica eseguita all'indirizzo dello scrivente avvocato in data 11/09/2018, dall'ufficio del Giudice di pace. Ciò posto, per quanto già noto a Chi legge, il Giudice di Pace di Termini Imerese, nella persona della Dott.ssa Damiani Giorgia, che ha statuito a seguito di riunioni dei ricorsi promossi da Publicità contro i verbali elevati dagli agenti accertatori del Comune di Misilmeri, ha accolto tutti i ricorsi condannando, peraltro, al pagamento delle spese di lite il Comune resistente in favore della ricorrente. Ciò posto, dalla lettura della sentenza, della sua parte motiva e, indi, del PQM si mostra di manifesta ed indubbia certezza che il Giudice abbia travisato i fatti, non tenendo presente il petitum e la causa petendi. Il Giudice, infatti, ha operato un errato collegamento tra la norma sanzionatoria, oggetto di contestazione nei rispettivi verbali, quid est l'art. 55 DPR 495/92 e la modalità di elevare il verbale medesimo. Ed infatti, il giudice di Pace, scrivendo, ritiene che gli agenti accertatori avrebbero dovuto operare ex art. 56 CDS (articolo che attiene ai rimorchi) si ritiene, in effetti, avrebbe dovuto indicare art. 56 del Regolamento att. vo CDS, errando comunque. Ed invero l'art. 56, comma 2, Reg. att. vo CDS così recita: "Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione", riferendosi alla violazione del precetto di cui al comma 1, sempre dello stesso art. 56 reg. att. vo, che così statuisce: "Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse". Dell'evidente errore in cui è caduto il Giudice prova è il fatto che lo stesso mette in rilievo che il ricorrente ha operato giusta autorizzazione, circostanza che, è bene precisare, non è stata oggetto né dei verbali, impugnati, né degli scritti difensivi. Oggetto dei verbali e degli scritti difensivi è stata la violazione dell'art. 55 lett. F. Ciò posto, per quanto sopra, per fini di giustizia, per rispetto della corretta operatività degli agenti accertatori, ed infine, per evitare un possibile precedente che determinerebbe un grave nocumento alle casse del Comune per eventuali e future contestazioni elevate per violazione dell'art. 55 e Reg.



466/18
Sentenza N. 109/18
Ruol. Gen. N. 109/18
Civ. N. 109/18
2018

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Giorgia Damiani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta ai numeri 109/18; n.110/18; n.198/18;n.199/18 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, promossa da **PUBLICITÀ s.n.c**, con sede a Palermo in via Africa 20/A, P.IVA 06285810823, in persona del rappresentante legale Davide Randazzo, nato a Palermo il 06.03.1977 C.F.RNDDVD77C06G273J, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Merendino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusto mandato a margine del ricorso **ricorrente**

Contro

Il Comune di Misilmeri, Polizia Municipale, in persona del Sindaco-pro tempore, rappresentato e difeso giusto mandato agli atti dall'Avv. Mimma Sbriglia ed elettivamente dom. presso il suo studio; giusto provvedimento sindacale agli atti **resistente**

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.22 Legge 689/1981 la società PUBBLICITÀ s.n.c proponeva opposizione al ~~verbale~~ di contestazione n.215/V-1196/17 prot.2283/P.M. del 20.11.2017, notificato in data 27.12.2017 dalla Polizia Municipale del Comune di Misilmeri. Il verbale opposto aveva ad oggetto la violazione dell'art.23 comma 12 del Codice della strada in quanto l'impianto pubblicitario era sprovvisto di targhetta e la sanzione inflitta era pari ad €1.389,00. Quale motivazione del ricorso parte ricorrente eccepeva l'infondatezza della contestazione in quanto il cartello autorizzato dal Comune di Misilmeri era munito della targhetta, l'errata modalità della contestazione in quanto secondo la previsione dell'art.56 del Codice della strada la P.A. avrebbe dovuto consentire al soggetto titolare dell'autorizzazione un termine per provvedere a sanare la situazione, chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale impugnato.

Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 11 aprile 2018 in quella sede si costituiva il Comune di Misilmeri il quale chiedeva il rigetto del ricorso; entrambe le parti rilevavano che presso l'Ufficio del Giudice di pace di Termini Imerese erano pendenti altri tre ricorsi aventi lo stesso oggetto e le stesse parti, iscritti a ruolo successivamente a quello portante il numero 109/18. Questo Decidente rilevati i presupposti oggettivi e soggettivi per procedere alla riunione inviava il fascicolo al Presidente del Tribunale di Termini Imerese per procedere alla verifica dei presupposti per la riunione.

All'udienza del 18 luglio 2018 questo Decidente, preso atto del provvedimento del Presidente procedeva alla riunione al fascicolo n.109/2018 di quelli portanti i numeri

n.110/18; n.198/18 e n.199/18 e preso atto della natura documentale della causa la tratteneva per la decisione dando lettura del provvedimento a fine udienza.

Osserva il Decidente che i ricorsi meritano accoglimento.

Nel sistema delineato dal Codice della strada, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e ciò perché normativamente - e quale dato di comune esperienza - i cartelli lungo le strade o in vista di esse sono giudicati idonei ad *"ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero (...) rendere difficile la comprensione e ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione"* (art. 23, comma 1, D.Lgs. 285/1992).

Dalla documentazione fornita dal ricorrente emerge che l'autorizzazione era stata concessa per anni cinque a partire dal 11 agosto 2015.

Inoltre, come correttamente rilevato da parte ricorrente ai sensi dell'art.56 comma 1 e 2 del Codice della strada "Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse."

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine

l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione”.

Dalla documentazione agli atti sia di parte ricorrente che di parte resistente il Comune di Misilmeri non ha contestato il fatto mediante specifico verbale, assegnando un termine entro il quale provvedere così come previsto dall'art.56 comma 2 del Codice della strada, ma si è limitato ad emettere i verbali impugnati irrogando la sanzione amministrativa.

Tale comportamento tenuto in violazione a quanto indicato dal comma 2 dell'art.56 del Codice della strada è sufficiente ad annullare ai verbali impugnati.

Quanto alle spese legali le stesse vanno liquidate nella misura pari ad €.1000,00 oltre Iva e c.p.a. e spese generali come per Legge di cui €.500,00 quali spese vive affrontate per il pagamento dell'iscrizione a ruolo dei ricorsi.


P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Termini Imerese, Avv.Giorgia Damiani, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accoglie i ricorsi proposti dalla PUBBLICITÀ SNC contro il Comune di Misilmeri e di conseguenza annulla i verbali n.215/V-1196/17 del 20.11.2017, n.214/V-1195/17 del 18.11.2017; n.86/V-1182/17 del 15.11.2017 ed il verbale n.89 /V-1185/17 del 15.11.2017 emessi dalla Polizia Municipale del Comune di Misilmeri;

Liquida le spese del presente giudizio nella misura complessiva di €.1000,00 (euro mille/00) oltre IVA e C.P.A. come per Legge, di cui €.500,00 per spese vive.

Così deciso, Termini Imerese 18 luglio 2018



The image shows a handwritten signature in black ink over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the court clerk or the court itself. The signature is written in a cursive style.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of the judge, Giorgia Damiani, as mentioned in the text above.



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Corpo di Polizia Municipale

☎ 091/8711365 - 0918732224 Telefax 091/8/32224

www.comune.misilmeri.pa.it

Protocollo n. 2053/PM
11 30846

Misilmeri lì 14.09.2018

OGGETTO: Ricorsi al G.d.P. di Termini Imerese proposti dalla ditta Pubblicità snc, con sede in Palermo via Africa 20/a, contro il comune di Misilmeri rappresentato e difeso dall'Avv. Mimma Sbriglia, emissione sentenza annullamento verbali n. 86/V, 89/V, 214/V e 215/V – Impugnazione sentenza.-

Al Funzionario Responsabile Area 1^
Affari Legali
Dott. A. Cutrona
SEDE

In riferimento all'oggetto, si allega copia della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, nell'udienza del 18.07.2018, con la quale ha accolto i ricorsi del ricorrente, annullando i verbali n. 86/V – 89/V – 214/V – 215/V e condannando inoltre il comune di Misilmeri al pagamento delle spese di giustizia.

Si chiede pertanto, alla S.V. di volere predisporre per l'impugnazione della citata sentenza che, a parere di questo Ufficio, risulta del tutto fuorviante, poiché le motivazioni con le quali il suddetto Giudice ha accolto i ricorsi, sono da considerarsi al di fuori delle contestazioni citate nei verbali emessi che riguardano la mancata collocazione delle targhette identificative degli impianti, così come previsto dall'art. 55 del Regolamento di Attuazione, sanzionate in violazione alla mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ai sensi dell'art. 23 comma 12 del C.d.S., che non prevede il preavviso di un termine per sanare la mancanza.

Si ribadisce inoltre, che le targhette contestate sono state apposte, in maniera fraudolenta, in un secondo momento, come si evince dalla documentazione fotografica allegata alle controdeduzioni presentate da questo Comando e come affermato nell'esposto dell'APAS di Palermo, con allegata perizia giurata.

Va rilevato che l'art. 56 comma 2 del C.d.S. al quale fa riferimento il giudice, riguarda la classificazione dei rimorchi e non la errata modalità di contestazione dei verbali, contemplata invece dall'art. 56 comma 2 del Regolamento di Attuazione, in base alla

quale la P.A. doveva contestare al trasgressore eventuali anomalie degli impianti, dando un termine allo stesso entro il quale adeguarsi, ipotesi prevista solamente in caso di mancata manutenzione e decadimento degli impianti e/o errata collocazione degli stessi, tutti casi che non violano le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e, nel caso specifico, la mancata apposizione delle targhette identificative degli impianti collocati che è stata sanzionata come sopra specificato.

Si precisa che, come si evince chiaramente nella sentenza emessa, vi è stata una inesatta e personale interpretazione degli articoli contestati che ha generato il giudizio oggetto di impugnazione.

Giova precisare altresì, che la Prefettura di Palermo, interessata da altro ricorrente sulla stessa tipologia di infrazioni, contestate tutte in base all'art. 55 del Regolamento di Attuazione e sanzionate ai sensi dell'art. 23 comma 12 del C.d.S., si è pronunciata favorevolmente, rigettando i ricorsi proposti, accogliendo in toto le nostre controdeduzioni.

Pertanto, per quanto rappresentato, al fine di tutelare maggiormente gli interessi di questa Amministrazione, sarebbe opportuno, a parere di questo Ufficio, ricorrere in appello per impugnare la citata sentenza di condanna.

Tanto si comunica

||
IL COMANDANTE
La Barbera Dr. Giuseppe

In riscontro alla Loro pregiatissima,

con la presente, si manifesta la disponibilità del sottoscritto avvocato Mimma Sbriglia a curare, introdurre e definire il ricorso in Appello da incoarsi innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese al fine di impugnare la sentenza nr.466/18 dei 18-7/06-09/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese, nella persona della Dott.ssa Damiani.

A tal fine precisato che:

ù il valore della causa da dichiararsi è di € 8406.80 (ovvero, 1. Verbale nr 214/V €2796.20;2.

Verbale 215/V €1407.20; 3. Verbale 86/V 2796.20; Verbale 89/V 1407.20);

ù è richiesta l'applicazione delle tariffe forensi nel valore del minimo in relazione al valore di causa considerato che, in linea generale, il giudizio di impugnazione non dovrebbe affrontare la fase istruttoria dibattimentale;

ù il giudizio si sviluppa in fase di studio, fase introduttiva, e fase decisionale essendo la fase istruttoria eventuale e quindi da integrare nel conteggio successivamente a seguito della sua effettiva espletazione, applicando la scontistica del 15% nel valore di riferimento;

ù da tariffa al minimo, secondo tabella ex DM 55/2014, l'onorario è quantificato in € 1618.00 oltre accessori come per legge;

ù sull'importo tariffa ex DM 55/2014 il sottoscritto legale si mostra disponibile ad applicare la scontistica nel valore del 15% dell'importo;

ù che la scontistica del 15% su €1618.00 è pari ad € 243.00

tutto ciò precisato si manifesta disponibilità ad assumere l'incarico per il giudizio di appello richiedendosi, salva eventuale istruttoria €1375.30 (1618.00-243.00) oltre accessori come per legge.

Si precisa poi che rimangono a carico dell'Ente le spese di

ù Contributo unificato;

ù Diritti di Cancelleria;

ù Notifiche

ù Ed ogni successiva occorrenda

In attesa di Loro riscontro

Si coglie l'occasione per inviare Cordiali Saluti,

Termini Imerese li 19-09-2018 Avv. Mimma SBRIGLIA.

In data 2018-09-17T09:16:38+0200, Antonino Cutrona <affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it> ha scritto:

Preg.mo avvocato dovendo questa Amministrazione impugnare la sentenza n. 466/2018, emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese relativa all'annullamento dei verbali n. 86/V/17, n. 89/V/17, n. 214/V/17 e n. 215/V/17, si chiede alla S.V. di voler trasmettere il preventivo di spesa distinto per ogni fase del giudizio, decurtato di almeno il 5% rispetto alle vigenti tariffe di cui

Mimma Sbriglia

al D.M. 55/2017. Ciò per ragioni di
complementarietà e continuità della difesa, ai sensi dell'art. 5, c. 4,
della vigente disciplina contenente i
criteri per il conferimento degli incarichi legali di gestione del
contenzioso a professionisti esterni,
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2018.
Si allega relazione del Comandante di Polizia Municipale. Si resta in
attesa e si porgono distinti saluti.
